



**OFFICINA FERRARESE
DEL MOTORISMO STORICO**

Ferrara, C.so Biagio Rossetti, 24
Tel. e Fax 0532.200183
www.officinaferrarese.com
info@officinaferrarese.it



**OFFICINA FERRARESE
DEL
MOTORISMO STORICO**

CLUB FEDERATO A.S.I.



**STATUTO
e
REGOLAMENTO**

SOCI FONDATORI

Il Club "OFFICINA FERRARESE
DEL MOTORISMO STORICO"
È stato fondato il 1° marzo 1986 da:

STEFANO ARBORINI
GIORGIO BARUFFA
STEFANO BENDANDI
GUIDO BRUZZO
AMEDEO CICOTTI (Presidente)
CONTARDO CIMATTI
MASSIMO DE ANGELIS
ELVIRO MARIO GOVONI
MAURIZIO GRAZZI
GIAMPAOLO MANDINI
LUCA PADOVANI
ALBERTO VERGINE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**"DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO"**

ART. 1 – A norma dell'art. 36 e seguenti Cod. Civ
è Costituita l' "ASSOCIAZIONE":

**OFFICINA FERRARESE DEL MOTORISMO
STORICO".**

ART. 2 – Essa ha sede in Ferrara Corso Biagio Rossetti, 24.

La sede sociale, con esclusione dei mesi estivi, è aperta tutti i lunedì dalle ore 21,30, tutti i mercoledì dalle 15,30 alle ore 18 e ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano.

ART. 3 – L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza e non può distribuire utili.

L'Associazione ha lo scopo di:

- Rappresentare e tutelare in ambito provinciale gli interessi generali dell'Automobilismo e Motociclismo Storico, suoi accessori ed elementi tecnici e comunque del motorismo storico in generale;
- Favorire la ricerca e l'acquisto, il restauro, la conservazione, la manutenzione dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico;
- Promuovere, incoraggiare, organizzare, coordinare e regolamentare manifestazioni alle quali possono partecipare tali veicoli, o ad essi esclusivamente destinate;
- Promuovere lo scambio di rapporti e favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative tra i Soci affini;
- Favorire la partecipazione dei soci alle manifestazioni sportive nazionali e non, nelle forme che più verranno ritenute opportune;
- Coadiuvare i soci nel raggiungimento delle predette finalità.



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4 – Il patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito: dai beni mobili che divengono di proprietà dell'Associazione;

dai contributi ed eventuali erogazioni e lasciti diversi; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze patrimoniali di bilancio;

le entrate dell'Associazione sono costituite:

dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo Sociale.

ART. 5 – La quota di Associazione per i Soci Ordinari e per i Soci Sostenitori è stabilita dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; per i Soci Onorari non vi è determinazione di quota.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile. È fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili in nessun caso.

Il Consiglio dovrà proporre alla Assemblea le eventuali variazioni delle quote sociali per l'anno successivo all'atto della discussione del bilancio annuale.

Dette quote dovranno essere versate entro e mai oltre il 31 gennaio di ogni anno e comunque dell'anno cui si riferiscono.

ART. 6 – L'esercizio finanziario si chiude al 31 del mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio dovrà presentare alla Assemblea entro il 31 del mese di marzo dell'anno successivo il Bilancio consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

I bilanci regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati presso la sede della Associazione.

ART. 7 – L'eventuale residuo attivo di Bilancio entrerà nel patrimonio sociale e sarà utilizzato per gli scopi dell'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 8 – Il numero degli Associati è illimitato: alla Associazione possono aderire tutti coloro i quali siano proprietari di autoveicoli di interesse storico (o motoveicoli tali) e/o comunque condividono gli scopi dell'Associazione, purchè almeno il 50% sia possessore di auto o motoveicoli di interesse storico.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Tutte le modificazioni statutarie ed i regolamenti devono essere votati dagli associati così come gli stessi hanno diritto di voto per l'elezione degli organi dell'Associazione.

ART. 9 – Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio, con l'osservanza delle seguenti formalità:

- Essere presentati da almeno due Soci effettivi;

a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione, marca, tipo di veicolo di cui si è proprietari;

b) dichiarare per iscritto di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

AMMISSIONI – L'ammissione alla Associazione viene deliberata dal Consiglio il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere, anche senza motivare, le domande di ammissione. Il parere del Consiglio è inappellabile e definitivo.

Al momento della sua ammissione il nuovo Socio riceverà la tessera sociale della Associazione, unico documento atto a qualificarlo come tale.

DIMISSIONI – Le dimissioni vanno presentate al Consiglio, diversamente i dimissionari verranno considerati Soci anche per l'anno successivo e pertanto saranno tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 10 – I soci ed i loro famigliari hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa. È esclusa comunque espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 11 – I Soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;

- al puntuale versamento della quota di associazione;
- alla scrupolosa osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere prese dagli Organi Sociali.

ART. 12 – La qualità del Socio si perde:

- quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni, alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- quando, in qualunque modo si arrechino danni materiali e/o morali a terzi o alla Associazione stessa o si tenga riprovevole condotta, e/o comunque si compiano atti di qualsiasi natura contrari allo spirito dell'Associazione: all'uopo l'Associazione e i suoi Organi Direttivi declinano ogni e qualsiasi responsabilità, sia essa civile penale e/o amministrativa.

La qualità di Socio si perde altresì per dimissioni, decesso, morosità, indegnità.

- La morosità sarà deliberata dal Consiglio;
- La indegnità verrà sancita dall'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – La Associazione è amministrata da un CONSIGLIO, composto da 11 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 14 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario-Tesoriere; il Consiglio fissa inoltre la responsabilità dei suoi Membri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini di cui è statuito.

La carica di Membro del Consiglio, Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere, si intende del tutto gratuita.

ART. 15 – Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 120 giorni, e comunque ogni tre volte all'anno straordinariamente ogni volta che la presidenza lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri; in assenza del Presidente, la riunione sarà Presieduta dal Vice-presidente, in assenza di en-

trambi, dal Consigliere più anziano.

Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 16 – Il Consiglio DEVE:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i Bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del Bilancio da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, la espulsione dei Soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni di Lavoro da esso nominate: i responsabili di dette commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto di carattere puramente consultivo.

ART. 17 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione nei confronti e nei rapporti con i terzi ed in Giudizio: in caso di impedimento o di assenza del Presidente, le medesime mansioni, capacità ed oneri spettano al Vice – Presidente.

REVISORI

ART. 18 – Il Consiglio dei revisori si compone di 3 Membri effettivi e di due supplenti eletti dalla Assemblea: i Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro voto è sempre di carattere consultivo. Essi dovranno accertare la consistenza di Cassa e l'esistenza dei valori di proprietà Sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, congiuntamente, ad atti di ispezione e di controllo.

ASSEMBLEA

ART. 19 - Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie: la Assemblea ordinaria, è convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, effettuata almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata in Ferrara, anche al di fuori della Sede Sociale.

ART. 20 - La Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo:

- essa approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- approva gli stanziamenti previsti dall'art.3 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART. 21 - L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata scritta almeno un quinto dei Soci: essa dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 22 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo trenta minuti dopo la prima; hanno diritto ad intervenire alla Assemblea e a partecipare ad essa tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione: i Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità

dei Consiglieri. Ogni socio può rappresentare un altro Socio e la delega, oltre la forma scritta, deve essere debitamente compilata con indicazioni del delegato e con sottoscrizione autografa.

ART. 23 - Per le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo statuto ed al Regolamento Interno, è necessaria la presenza di almeno il 25% + 1 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti per deliberare lo scioglimento della Associazione, la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 50% + 1 degli Associati.

ART. 24 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente;

le votazioni avvengono per alzata di mano; esclusa la votazione delle cariche sociali che avverrà a scrutinio segreto; un Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente, redigerà il verbale di Assemblea che firmerà unitamente al Presidente.

SCIoglimento

ART. 25 - Lo scioglimento della Associazione è deliberato in Assemblea con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 degli Associati, la Assemblea provvederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 - Per tutto quanto non esplicitamente disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti.

OFFICINA FERRARESE DEL MOTORISMO STORICO

Regolamento interno

Art. 1) La sede sociale, con esclusione dei mesi estivi, è aperta tutti i lunedì dalle ore 21,30 e ogni qual volta particolari esigenze lo richiedano.

Art. 2) La quota sociale per i nuovi associati, con decorrenza 1° aprile 2004, viene aumentata di un contributo "una tantum" pari alla quota annua vigente. I soci che pagano la quota sociale con un ritardo di mesi due rispetto alla scadenza fissata, per non essere considerati soci morosi dovranno corrispondere la quota annuale maggiorata dell'importo di Euro 15 a titolo di penale entro e non oltre il successivo 30 giugno, in quanto dal 1° luglio saranno automaticamente esclusi dal Club.

Art. 3) Al fine di dare continuità all'Associazione ed anche per utilizzare le esperienze acquisite, nel momento in cui il Presidente cessa dall'incarico ed esce dal Consiglio Direttivo, assume la qualifica di Past Presidente con facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

Art. 4) Viene mantenuto, fino a revoca, il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere.

A detto Comitato vengono demandate le funzioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessario deliberare urgentemente su questioni di ordinaria amministrazione.

Le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza devono poi essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Art. 5) Ogni socio può proporre al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni per i soci, siano esse raduni, conferenze, dibattiti, ecc. Il socio proponente dovrà presentare una dettagliata relazione sulla manifestazione proposta, corredata da tutte le indicazioni atte a dimostrare la fattibilità del progetto ed i

relativi oneri.

Art. 6) A partire dall'anno sociale 2002 viene istituito un campionato riservato ai soci suddiviso in tre categorie, amatori, professionisti e dame. A quest'ultima categoria, in via eccezionale, potranno aderire non solo le socie ma anche le mogli o le accompagnatrici dei soci.

Il campionato si svilupperà su almeno quattro eventi e le premiazioni avverranno durante la cena sociale.

All'inizio di ogni anno il Consiglio eleggerà la Commissione che dovrà predisporre il regolamento e l'elenco degli eventi.

Art. 7) L'Associazione "OFFICINA FERRARESE DEL MOTORISMO STORICO" Club Federato ASI, ritiene che non sussistano più i presupposti per supportare l'attività della "OFFICINA FERRARESE SQUADRA CORSE".

Art. 8) I Consiglieri ed i Revisori che non assistono, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

